

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 923)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 ottobre 1969  
(V. Stampato n. 593)*

**presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato  
(ANDREOTTI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro  
(COLOMBO EMILIO)**

**e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale  
(BOSCO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 3 novembre 1969*

**Sistemazione in bilancio dell'onere per tutte le competenze  
spettanti al personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria**

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La somma da attribuire allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sui fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in relazione all'articolo 31 della legge 22 luglio 1961, n. 628, per il trattamento

economico del personale assegnato al detto Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in base al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265, e costituente, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il ruolo dell'Ispettorato tecnico dell'industria, è stabilita, a decorrere dall'anno finanziario 1969, in lire 107.500.000.

Art. 2.

A decorrere dallo stesso anno finanziario 1969, la somma da iscrivere annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai termini della legge 13 luglio 1965, n. 846, quale contributo dello Stato alla spesa per il trattamento economico del personale e a tutte le altre spese per i servizi dell'Ispettorato del lavoro, è fissata in lire 392.500.000.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.